



# PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI DELL'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

## Art. 1 Ambito di applicazione


Il presente Piano operativo richiama il "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici" del Dipartimento della Funzione pubblica del 15 Aprile 2021, validato dal Comitato Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021. Il Piano ha l'obiettivo di rendere operative le indicazioni del suddetto Protocollo, volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione e gestione delle prove di concorsi e selezioni svolte in presenza dall'E.R.S.U. di Cagliari.

L'applicazione del presente Piano deve tener conto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vigenti nel momento di svolgimento del concorso e applicabili nel territorio regionale.

#### Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Piano si considerano le seguenti definizioni:

- Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove selettive dei pubblici concorsi;
- Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;
- Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell'identificazione e/o dell'accesso all'Aula Concorso;
- Distanza "Droplet": misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere tra persona e persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione droplets (goccioline di acqua) che trasmettono i germi nell'aria;
- Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019. Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l'ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi; pur ricadendo nell'ambito dei dispositivi medici di cui al decreto legislativo n. 46 del 1997 e s.m.i., il D.L. n. 34 del 2020 e la relativa Legge di conversione n. 77 del 2020 le hanno individuate quali dispositivi di protezione individuale per i lavoratori durante il periodo emergenziale;
- Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3): sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per proteggere l'utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol) e sono certificati ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 475 del 1992 e s.m.i. e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009);
- Mascherine di comunità: hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus COVID-19;






- TermoScanner: sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia infrarossi, conforme alle linee guida del Ministero della salute, che consente la rilevazione accurata e veloce delle temperature corporee;
- Pre-Triage: locale dedicato all'accoglienza e isolamento di chiunque si trovi nell'area concorsuale (candidati, membri delle commissioni esaminatrici, operatori e addetti all'organizzazione e vigilanza) e presenti, quali sintomi insorti durante le prove concorsuali, febbre, tosse o sintomi respiratori;
- Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche eventualmente con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione;
- Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia;
- Disinfezione: consiste nell'applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni;
- Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un'apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all'interno dello stesso. L'operazione garantisce l'abbattimento della crosscontamination (contaminazione incrociata).

Si rimanda in ogni caso al Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 - Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2. Versione dell'8 maggio 2020 e successivo aggiornamento del 7 luglio 2020.

## Art. 3 Misure organizzative e misure igienico sanitarie


La struttura individuata per lo svolgimento delle prove, come definite dall'art. 1 del Piano, è la Sala Teatro Nanni Loy, Via Trentino n. 15, 09127 Cagliari. La sede è conforme ai requisiti richiesti dall'art. 4 del Protocollo richiamato all'art. 1 del presente Piano. Tutti i candidati sono preventivamente informati delle misure adottate sulla base della presente disciplina mediante apposita comunicazione nel portale istituzionale dell'E.R.S.U. In particolare, sono comunicate le modalità di convocazione con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito descritti. La partecipazione dei candidati è limitata al numero massimo di soggetti ospitabili tenendo conto del criterio di "distanza droplet", così come risulta dalla planimetria allegata al presente piano di cui forma parte integrante e sostanziale; sono previste un massimo di due sessioni giornaliere non consecutive e intervallate per il tempo necessario al completo deflusso dei candidati e alle operazioni di pulizia di cui al successivo art. 7. Per l'accesso all'area concorsuale sono previsti tempi dilatati, fissando preventivamente l'orario di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento e, se del caso, determinando orari differenziati per la convocazione dei candidati. I candidati dovranno:





- 1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
- 2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
- temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
- tosse di recente comparsa;
- difficoltà respiratoria;
- perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
- mal di gola;
- 3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID 19;
- 4) presentare all'atto dell'ingresso, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del decreto legge n. 105 del 23.07.2021, la certificazione verde COVID 19 (GREEN PASS) validamente rilasciata, in formato cartaceo o digitale, e valido documento di identità in regolare corso di validità. L'autenticità e validità della certificazione verde potranno essere oggetto di verifica attraverso l'APP nazionale VerificaC19. Tutte le informazioni relative alla Certificazione verde COVID 19 e alle modalità di rilascio sono consultabili sul sito dedicato <a href="www.dgc.gov.it">www.dgc.gov.it</a>. Il candidato che non presenta la certificazione di cui sopra non potrà essere ammesso alle prove, con conseguente esclusione dal concorso.
- 4 bis) in caso di esenzione da vaccinazione e conseguentemente da certificazione verde COVID 19, così come previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021, dovrà essere esibita la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2;
- 5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita, esclusivamente una mascherina filtrante di tipo FFP2, che sarà messa a disposizione dall'Amministrazione. In caso contrario i candidati non potranno accedere all'area concorsuale per partecipare alla prova.

Le condizioni previste ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di un'apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20002, che il candidato deve consegnare all'atto dell'identificazione per la partecipazione alle prove. Il modello di autodichiarazione è reso scaricabile in formato compilabile nel sito istituzionale dell'Ente nella pagina dedicata alla prova concorsuale. Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l'autodichiarazione e/o la certificazione verde COVID - 19, dovrà essere inibito l'ingresso del candidato nell'area concorsuale. In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell'ingresso nell'area concorsuale presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al COVID - 19 deve essere invitato a ritornare al proprio domicilio. Gli operatori di vigilanza e addetti all'organizzazione e all'identificazione dei candidati nonché i componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione. Non si ritiene necessario l'utilizzo dei guanti per il personale addetto alla identificazione dei candidati: è invece richiesta una frequente ed accurata igienizzazione delle mani. Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici devono presentare la certificazione verde COVID – 19 prima dell'inizio delle prove. La temperatura corporea è rilevata al momento dell'accesso del candidato nell'area concorsuale, mediante termoscanner (totem/stazione di






misurazione) o termometro termico frontale a raggi infrarossi. Nelle operazioni di identificazione deve essere garantito il rispetto del criterio di "distanza droplet" di almeno 1 metro. All'interno dell'aula concorso è garantito il rispetto del criterio di "distanza droplet" di almeno 2,25 metri tra i candidati e tra i candidati e il personale dell'organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici in ogni fase della procedura concorsuale. I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell'area concorsuale (ingresso nell'area concorsuale - ingresso nell'area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell'aula concorsuale organizzazione delle sedute - uscita dei candidati dall'aula e dall'area concorsuale) sono previsti in modalità a senso unico, individuati da apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita sono separati e correttamente identificati, visionabili anche attraverso le planimetrie dell'area concorsuale, nelle quali sono evidenziati i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule Concorso; la planimetria delle aule concorso contiene anche la disposizione dei posti, l'indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati. Sono resi disponibili in tutta l'area concorsuale, in numero adeguato e in particolare in prossimità dei servizi igienici, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani, individuati da apposita cartellonistica nell'area concorsuale, in prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. I candidati che accedono all'area concorsuale devono utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di 2,25 metri tra persona e persona. Il percorso è finalizzato a raggiungere l'area di transito. È garantita l'identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati diversamente abili e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso le postazioni di identificazione sono resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli operatori invitano i candidati a procedere all'igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale.

## Art. 5 Organizzazione dell'accesso, della seduta e dell'uscita dei candidati

L'aula di concorso è organizzata al suo interno con sedute posizionate secondo le distanze previste dal Protocollo di cui all'art. 1, ovvero almeno 2,25 metri l'una dall'altra, così da garantire ad ogni candidato un'area di 4,5 mq., così come esplicitato dalla planimetria allegate al presente Piano. La disposizione dei candidati rispetta il criterio della fila (contrassegnata da lettera o numero) lungo un asse preventivamente prescelto, così da garantire un esodo ordinato dei candidati al termine della prova. I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, devono rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova e quello della prova stessa, finché non saranno autorizzati all'uscita. Durante l'orario d'esame è permesso l'allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. I candidati saranno invitati all'uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti. Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse è applicata apposita segnaletica orizzontale o verticale calpestabile sulla pavimentazione, al fine di facilitare l'osservanza del mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza. La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi è gestita in maniera ordinata scaglionando e invitando all'uscita i candidati, ordinandoli per singola fila e progressivamente. È prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. L'esodo dei restanti candidati è espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno metri 2,25.

## Art. 6 Svolgimento della prova

Per l'intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2. È vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi





preventivamente. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 2,25 metri.

Art. 7 Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali

Nell'area concorsuale è assicurata:

- la bonifica preliminare dell'area concorsuale nel suo complesso valida per l'intera durata della sessione/i giornaliera/e;
- la pulizia giornaliera;
- la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l'altra e al termine delle stesse, delle aule concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;
- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all'interno degli stessi deve essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. L'accesso dei candidati è limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all'interno dei suddetti locali.

## Art. 8 Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori addetti alle varie attività concorsuali, prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, si sottopongono a un'adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione che deve essere indossato durante l'intero svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici. Il personale addetto e i componenti delle commissioni esaminatrici sono adeguatamente formati sull'attuazione della presente disciplina e ne garantiscono il pieno rispetto.

## Art. 9 Piano operativo specifico della procedura concorsuale

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione di concorsi e selezioni, in conformità al Protocollo di cui all'art. 1, sono disciplinati dal presente Piano operativo. Il Piano operativo è inviato (ai sensi dell'art. 9 del Protocollo di cui all'art. 1) entro 5 giorni prima dell'avvio delle prove, al Dipartimento della funzione pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it), unitamente ad un'apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena e incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del Protocollo di cui all'art. 1, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato. Il presente Piano operativo è disponibile, unitamente al Protocollo di cui all'art. 1, al seguente indirizzo web, sulla pagina dedicata alla procedura concorsuale <a href="https://www.ersucagliari.it">www.ersucagliari.it</a> – sezione concorsi – selezioni di personale – selezioni in corso.

## Art. 10 Clausole finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Piano, trovano applicazione le prescrizioni di cui al "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici" del Dipartimento della Funzione pubblica del 15 Aprile 2021, validato dal Comitato Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021.